

N. 4137-4357-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE PASQUALE, MISEFARI, AMENDOLA PIETRO, FIUMANÒ,
POLANO, BECCASTRINI, PEZZINO, PELLEGRINO, BOTTONELLI,
RE GIUSEPPINA (4137); GERBINO e FRUNZIO (4357)**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 23 gennaio 1963

**MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI,
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 1° febbraio 1963 (Stampato n. 2490)

Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231,
per la parte relativa al riscatto di alloggi delle ferrovie dello Stato

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 febbraio 1963*

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a cedere in proprietà tutti gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231.

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a cedere in proprietà, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'articolo 3 del citato

Sono esclusi dalla cessione proprietà soltanto gli alloggi di servizio, dovunque ubicati.

La quota di riserva del 20 per cento, di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 231, si intende pertanto assorbita nel complesso degli alloggi di servizio non soggetti a riscatto.

Ogni precedente norma che risulti in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

ART. 2.

Ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali occupano alloggi di servizio, alla cessazione del servizio, viene attribuito, a parità di titoli con gli altri concorrenti, un diritto di priorità nell'assegnazione di alloggi economici e popolari costruiti, col concorso dello Stato, dai diversi Enti operanti nel settore dell'edilizia sovvenzionata.

ART. 3.

Le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si applicano anche agli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a Messina e Reggio Calabria prima del 1950.

decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle peculiari necessità di servizio dell'Azienda.

La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Sono comunque esclusi dalla cessione in proprietà gli alloggi di servizio dovunque ubicati.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni non si applicano agli alloggi costruiti in base all'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si applicano anche agli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a Messina e Reggio Calabria prima del 1950, con i proventi delle imposte addizionali istituite in seguito al terremoto del 1908.